

F) GIORDANO Nicola, MARTORANO Renato, ESPOSITO Maurizio, ESPOSITO Gennaro, GARRAMONE Antonino, TAMMONE Nicola, SOMMA Michele.

Per il reato p. e p. dagli artt. 110, 112, 81 cpv, (59 II co), 353 II co c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, **GIORDANO Nicola**, nella sua qualità di funzionario dell'Ente Irrigazione di Potenza, componente della commissione nominata (in seno al Comune di Potenza) per valutare le offerte presentate nell'ambito della gara d'appalto a licitazione privata indetta dal menzionato Comune di Potenza con bando del 24.11.2000 riguardante il servizio di pulizia e di piccola manutenzione degli impianti sportivi e degli immobili dello stesso Comune, in concorso tra loro, con collusioni ed altri mezzi fraudolenti, consistiti in particolare nel fornire informazioni privilegiate in ordine alla gara in oggetto a **MARTORANO Renato** (leader dell'omonimo sodalizio mafioso potentino, interessato in quanto fornitore delle polizze assicurative fidejussorie relative all'appalto in oggetto) e, per il tramite del medesimo **MARTORANO**, ad **ESPOSITO Maurizio** e ad **ESPOSITO Gennaro**, titolari della società P.E.L.M.A.N. - società capogruppo dell'ATI P.E.L.M.A.N. - Milone partecipante e vincitrice della menzionata gara d'appalto - e a **SOMMA Michele** (avvocato della P.E.L.M.A.N.), nonché (sempre per il tramite del **MARTORANO**) a **GARRAMONE Antonino** e **GARRAMONE Carmine** (rispettivamente socio e amministratore della società "2ENNE") interessati all'appalto in oggetto in ragione dei numerosi e rilevanti interessi condivisi tra le società "2 ENNE" e P.E.L.M.A.N., consistiti, ancora, nel "pilotare" - sempre in concorso con i predetti soggetti tutti protagonisti della vicenda criminosa descritta e con **TAMMONE Nicola**, funzionario del Comune di Potenza - lo svolgimento della predetta gara d'appalto inserendo nella documentazione allegata dalla menzionata ATI P.E.L.M.A.N. - Milone documenti non rinvenuti, garantendo e tutelando in tal modo la predetta ATI P.E.L.M.A.N. - Milone (risultata vincitrice della gara in oggetto) dalle doglianze rappresentate al Giudice amministrativo dalla società **ESPERIA** (partecipante alla medesima gara d'appalto) fondato proprio sul mancato rinvenimento dei documenti in oggetto, scongiurando in tal modo l'eventuale revoca della già avvenuta aggiudicazione a favore dell'ATI P.E.L.M.A.N. - Milone, turbava la menzionata gara d'appalto svoltesi con le forme della "licitazione privata".

Avendo **GIORDANO Nicola** commesso il fatto con l'aggravante di essere preposto alla suddetta licitazione (nella sua qualità di componente della relativa commissione) prevista dal II comma dell'art. 353 c.p., aggravante estesa ex art. 59 II c.p. ai soggetti concorrenti nei medesimi reati in epigrafe indicati, tutti consapevoli della predetta qualità rivestita dal menzionato **GIORDANO Nicola**

Con l'aggravante di aver agito nel numero di otto.

Accertato in Potenza il 12.9.2003.

G) ESPOSITO Gennaro, GARRAMONE Antonino, TAMMONE Nicola

Per il reato p e p. dagli artt. 81 cpv, 110 e 640 comma 2 n.1, 61 n. 9 c.p., perché **ESPOSITO Gennaro** e **GARRAMONE Antonino** in concorso con **TAMMONE**

Nicola (funzionario del Comune di Potenza), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro, con artifici e raggiri consistiti nell'approntare documentazione riguardante prestazioni lavorative mai eseguite, inducendo in errore l'Amministrazione comunale di Potenza ad elargire compensi non dovuti alla società "P.E.L.M.A.N." di cui ESPOSITO Gennaro risulta titolare (società partenopea *partner* della società "2 ENNE" del GARRAMONE), riguardanti circa 2.000 ore di lavoro che, di fatto, non venivano effettuate, liquidate nel mese di dicembre 2001, con provvedimento a firma del geom. Nicola TAMMONE, allorquando la ditta "P.E.L.M.A.N." presentava tre fatture per prestazioni complessivamente rese per un importo pari a lire 222.558.600, procuravano a se stessi un corrispondente ingiusto vantaggio patrimoniale, con relativo danno per la pubblica amministrazione.

Avendo commesso il fatto TAMMONE Nicola nella sua qualità di funzionario del Comune di Potenza, qualità ben nota a ESPOSITO Gennaro e GARRAMONE Antonino.

Accertato in Potenza il 12.9.2003.

H) QUARATINO Giovanni

Per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 644 I e V co n. 3 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, approfittando dello stato di bisogno in cui versava l'imprenditore MOLINARI Domenico, già sottoposto a protesto, si faceva promettere da questi, come corrispettivo di una prestazione di denaro quantificata in lire 20 milioni, interessi usurari pari al 100% del capitale (20+20), così come precisato telefonicamente da GUARINO Carmine Giuseppe Guerino a GALASSO Massimiliano.

Accertato in Potenza il 12.9.2003.

I) GUARINO Carmine Giuseppe Guerino

Per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv e 644 I, II, V co n. 3 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, approfittando dello stato di bisogno in cui versava l'imprenditore MOLINARI Domenico, già sottoposto a protesto, procurava a questi (presso un soggetto allo stato non identificato) un prestito di lire 10 milioni, con interesse a tasso usurario.

Accertato in Potenza il 12.9.2003.

L) FELITTI Romeo

Per il reato p. e p. dall'art. 644 I, V co n. 3 c.p., perché, approfittando dello stato di bisogno in cui versava l'imprenditore MOLINARI Domenico già sottoposto a protesto, si faceva promettere da questi, come corrispettivo di una prestazione di denaro pari a lire 60 milioni, interessi usurari per un ammontare pari a lire 20 milioni (oltre al capitale).

Accertato in Potenza, il 29.9.2001.

M) MARTORANO Renato, COLUZZI Nicola, GALASSO Massimiliano, ALBANO Pio, QUARATINO Giovanni, PACE Rocco, ZACCAGNINO Vito, GUARINO Carmine Giuseppe Guerino

Per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 629 cpv (628 n. 3) c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro, in più circostanze, mediante minacce e pressioni psicologiche derivanti dal ruolo rivestito in seno al sodalizio mafioso di appartenenza, MARTORANO Renato, ALBANO Pio e QUARATINO Giovanni, al fine di consentire a se stessi (per quanto riguarda in particolare ALBANO e QUARATINO) e agli imprenditori COLUZZI Nicola, GALASSO Massimiliano, PACE Rocco, ZACCAGNINO Vito e GUARINO Carmine Giuseppe Guerino, di recuperare consistenti somme di denaro derivanti da crediti vantati presso l'imprenditore di automezzi industriali MOLINARI Domenico, che versava in difficoltà economiche e già sottoposto a protesto, costringevano quest'ultimo a farsi consegnare i suoi mezzi esposti nella rivendita che venivano in parte poi affidati per la vendita ad ALBANO Pio, responsabile - per conto del medesimo sodalizio mafioso capeggiato dal MARTORANO - della sede di via Appia di Potenza della rivendita di automezzi "AUTOSUD" di LAPELOSA Rocco, procurando a se stessi un ingiusto profitto con altrui danno.

Accertato in Potenza il 12.9.2003.

N) ALBANO Pio, POSTIGLIONE Luigi, POSTIGLIONE Vito

Per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110 e 629 cpv (628 n. 3) c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro, mediante minacce e pressioni psicologiche derivanti dal ruolo rivestito in seno al sodalizio mafioso di appartenenza, costringevano l'imprenditore PASCARETTA Carmine - che versava in difficoltà economiche - a restituire loro la somma di lire 17 milioni, a copertura di un assegno di pari importo risultato scoperto e precedentemente consegnato insieme ad altri titoli dal medesimo PASCARETTA a POSTIGLIONE Luigi per l'acquisto di una autovettura di tipo Mercedes E250D presso la concessionaria "SARAUTO" di Potenza, gestita da POSTIGLIONE Vito, figlio di POSTIGLIONE Luigi, procurando a se stessi un ingiusto profitto con altrui danno.

In particolare POSTIGLIONE Luigi comunicava al PASCARETTA di aver consegnato il titolo scoperto ad ALBANO Pio per il recupero credito, minacciandolo e dicendogli testualmente: "TU FORSE NON SAI CON CHI HAI A CHE FARE", tant'è che PASCARETTA successivamente si rivolgeva a LAPELOSA Rocco, suo amico, che lo tranquillizzava consigliandogli di contattare direttamente ALBANO Pio, presso la sua rivendita all'insegna "AUTOSUD" sita in via Appia di Potenza, ottenendo così dal medesimo ALBANO la possibilità di rateizzare il debito, che estingueva successivamente in parte con vaglia postali on-line aventi quale beneficiario proprio ALBANO Pio.

Accertato in Potenza il 12.9.2003.

O) FELITTI Romeo, QUARATINO Giovanni

Per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 644 I e V co n. 3 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro, FELITTI Romeo di concerto con QUARATINO Giovanni, approfittando dello stato di bisogno in cui versava il commerciante di prodotti caseari TRAMUTOLA Gerardo, già sottoposto a protesto, si faceva promettere da questi, in corrispettivo di una prestazione di denaro da determinare, interessi usurari.

Accertato in Potenza il 12.9.2003.

P) MARTORANO Renato

Per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv e 629 cpv (628 n. 3) c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in più circostanze, mediante minacce e pressioni psicologiche derivanti dal ruolo di *leader* rivestito in seno al sodalizio mafioso di appartenenza, costringeva il commerciante di prodotti caseari TRAMUTOLA Gerardo, che versava in difficoltà economiche e già sottoposto a protesto, a restituire - per il suo tramite - una somma non indicata esattamente ad soggetto (da identificare) nei confronti del quale il TRAMUTOLA in precedenza aveva contratto un debito, procurando a se stesso un ingiusto profitto con altrui danno.

Accertato in Potenza il 12.9.2003.

Q) QUARATINO Giovanni

Per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 629 cpv (628 n. 3) c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia e pressioni psicologiche derivanti dal ruolo rivestito in seno al sodalizio mafioso di appartenenza, costringeva il commerciante di prodotti caseari TRAMUTOLA Gerardo, che versava in serie difficoltà economiche e già sottoposto a protesto, a restituire - per il suo tramite - la somma di lire 2.000.000, ad un soggetto (da identificare) presso il quale il medesimo TRAMUTOLA in precedenza aveva contratto il debito, procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno.

Accertato in Potenza il 12.9.2003.

R) QUARATINO Giovanni

Per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 629 cpv (628 n. 3) c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minacce e pressioni psicologiche derivanti dal ruolo rivestito in seno al sodalizio mafioso di appartenenza, costringeva CALABRESE Angelo (che rintracciava tramite Domenico CAPOLUONGO), che versava in difficoltà economiche e già sottoposto a protesto, a restituirgli la somma di lire 3 milioni, dovuta in virtù di un debito precedentemente contratto dal medesimo CALABRESE con lo stesso QUARATINO, procurando a se stesso un ingiusto profitto con altrui danno.

Accertato in Potenza il 12.9.2003.

S) MARTORANO Renato, COLUZZI Nicola

Per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 629 cpv (628 n. 3) c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro, mediante minacce e pressioni psicologiche derivanti dal ruolo rivestito in seno al sodalizio mafioso di appartenenza, costringevano un soggetto da identificare - che non poteva onorare il debito precedentemente contratto con l'imprenditore COLUZZI - a consegnare alcuni quadri di grande valore che lo stesso COLUZZI poi dava al MARTORANO per la vendita ad un soggetto da identificare, procurando a se stessi un ingiusto profitto con altrui danno.

Accertato in Potenza il 12.9.2003.

T) ALBANO Pio, COLUZZI Nicola, POSTIGLIONE Luigi

Per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 629 cpv (628 n. 3) c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro, mediante minacce e pressioni psicologiche derivanti dal ruolo rivestito in seno al sodalizio mafioso di appartenenza, ALBANO Pio, su incarico di COLUZZI Nicola e POSTIGLIONE Luigi, costringeva tale MUSICCHIO (soggetto da identificare) ad onorare un debito in precedenza contratto con i citati POSTIGLIONE e COLUZZI, procurando a se stessi un ingiusto profitto.

Accertato in Potenza il 12.9.2003.

U) MARTORANO Renato, STEFANUTTI Dorino Rocco, VIGGIANO (da identificare)

Per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 629 cpv (628 n. 3) e 644 I e V co n. 3 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro, MARTORANO Renato e STEFANUTTI Dorino Rocco, mediante minacce, violenza e pressioni psicologiche derivanti dal ruolo rivestito in seno al sodalizio mafioso di appartenenza, costringevano l'imprenditore GUARINO Quirino a corrispondere loro il pagamento della prima rata di un prestito (usurario) pari a euro 30.000, ottenuto, loro tramite, dal medesimo GUARINO, da tale VIGGIANO di Vietri di Potenza (da identificare), a fronte e a garanzia del quale era stato costretto a sottoscrivere effetti per un importo complessivo pari a euro 100.000, procurando a se stessi un ingiusto profitto con altrui danno. Essendo stato il GUARINO Quirino in tale circostanza anche percosso dallo STEFANUTTI mentre si trovava negli uffici della società "SUD APPALTI" di Potenza.

Accertato in Potenza il 12.9.2003.

V) QUARATINO Giovanni

Per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv e 629 cpv (628 n. 3) c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, costringeva - in più circostanze - con minacce tali "Alessandra, Eliana e Giustina" (da identificare) - soggetti transessuali dediti alla prostituzione - a consegnargli imprecisate somme di denaro derivanti dalle loro prestazioni sessuali, procurando a se stesso un ingiusto profitto con altrui danno.

Accertato in Potenza il 12.9.2003.

W) MARTORANO Renato

Per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 629 cpv (628 n. 3) c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minacce e pressioni psicologiche derivanti dal ruolo di leader rivestito in seno al sodalizio mafioso di appartenenza, costringeva un soggetto da identificare (che indicava al suo interlocutore TRAMUTOLA Gerardo con il termine "*il porco vecchio*"), a restituirgli una somma di denaro corrispettive di una polizza assicurativa stipulata dal medesimo sconosciuto, procurando a se stesso un ingiusto profitto con altrui danno.

Accertato in Potenza il 12.9.2003.

Z) ALBANO Pio, COLUZZI Nicola

Per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 629 cpv (628 n. 3) c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro, in più circostanze, mediante minacce e pressioni psicologiche derivanti dal ruolo rivestito in seno al sodalizio mafioso di appartenenza, ALBANO Pio - su incarico di COLUZZI Nicola - costringeva vari debitori, tra cui DAPOTO Angelo, a restituire il dovuto al medesimo COLUZZI, procurandosi a se stessi un ingiusto profitto.

Accertato in Potenza il 12.9.2003.

A1) MARTORANO Renato, BRIENZA Giovanna

Per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 629 cpv (628 n. 3) c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro, MARTORANO Renato, su istigazione di BRIENZA Giovanna, mediante minacce, violenza e pressioni psicologiche derivanti dal ruolo rivestito in seno al sodalizio mafioso di appartenenza, costringevano BISCIONE Luigi, affittuario di locali di proprietà della medesima BRIENZA, a corrispondere alla stessa una somma pattuita "in nero" quale canone di fitto, manifestandosi la condotta del MARTORANO in ripetute minacce al al BISCIONE fatte per telefono e di persona, anche all'interno del locale gestito da quest'ultimo, procurando un ingiusto profitto a se stessi con danno altrui.

Accertato in Potenza il 12.9.2003.**A2) QUARATINO Giovanni, MECCA Vitantonio**

Per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 629 cpv (628 n. 3) c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, QUARATINO Giovanni, aderendo ad una richiesta di MECCA Vitantonio e su istigazione dello stesso, parte offesa in un sinistro stradale avvenuto il 21.11.2001 - a seguito del quale il MECCA medesimo aveva ricevuto percosse dalla controparte VARRESE Luciano - mediante minacce, violenza e pressioni psicologiche derivanti dal ruolo rivestito in seno al sodalizio mafioso di appartenenza, costringeva VARRESE Natalino Salvatore a condurre al suo cospetto il di lui figlio VARRESE Luciano per ammonirlo per il comportamento tenuto nei confronti del MECCA, nonché per costringerlo ad assumersi la responsabilità per la produzione del sinistro medesimo, procurando a se stessi un ingiusto profitto con altrui danno.

Accertato in Potenza il 12.9.2003.

A3) BOLLETTINO Giovanni, BOLLETTINO Francesco Paolo, QUARATINO Giovanni

Per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 648 e 648 bis c.p., perché, BOLLETTINO Francesco Paolo e BOLLETTINO Giovanni, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in concorso tra loro, per procurare a se stessi e a QUARATINO Giovanni un profitto, acquistavano ed occultavano pietre preziose di provenienza illecita che successivamente cedevano a QUARATINO Giovanni.

Accertato in Potenza il 12.9.2003.

A4) BOLLETTINO Giovanni, CARLUCCI Canio, GALASSO Massimiliano, GERARDI Caterina Anna, GUARINO Carmine Giuseppe Guerino

Per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 648, 648 bis c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro, BOLLETTINO Giovanni, per procurare a se stesso un profitto, acquistava ed occultava monili in oro, privi delle interdipendenti certificazioni di provenienza illecita, che poi trasferiva, attraverso la intermediazione del GUARINO Carmine Giuseppe Guerino, a GALASSO Massimiliano, ceduti ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello di mercato, oggetti acquistati dal GALASSO e dallo stesso affidati per la custodia, prima a GERARDI Caterina Anna e poi a CARLUCCI Canio, al quale venivano, poi, successivamente ceduti al prezzo di lire 10 milioni.

Accertato in Potenza il 12.9.2003.

A5) ALBANO Pio, BOLLETTINO Giovanni

Per il reato p. e p. dagli artt.81 cpv, 110 e 648 bis c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ALBANO Pio, per procurare a se stesso e a BOLLETTINO Giovanni un profitto, acquistava da persona da identificare alcuni preziosi di provenienza illecita, che poi cedeva - ad un prezzo molto inferiore rispetto a quello di mercato - per la vendita a QUARATINO Giovanni.

Accertato in Potenza il 12.9.2003.

A6) QUARATINO Giovanni, SOMMA Raffaele

Per il reato p. e p. dagli artt.81 cpv, 110 e 648, 648 bis c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro, per procurare a se stessi un profitto, ricevevano, acquistavano ed occultavano orologi, brillanti e preziosi in genere, privi delle interdipendenti certificazioni di provenienza illecite, che venivano successivamente rivenduti ad un prezzo molto inferiore rispetto a quello di mercato a diverse gioiellerie dell' hinterland potentino.

Accertato in Potenza il 12.9.2003.

A7) BOLLETTINO Giovanni, GIORDANO Nicola

Per il reato p. e p. dagli artt.81 cpv, 110 e 648, 648 bis c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, BOLLETTINO Giovanni, per procurare a se stesso e a GIORDANO Nicola un profitto, acquistava ed occultava monili di provenienza illecita, che poi trasferiva a GIORDANO Nicola.

Accertato in Potenza il 12.9.2003.

IPOTESI DI REATO INDIPENDENTI DA QUELLE P. E P. DALL'ART. 416 BIS CP DI CUI ALLA LETTERA A) DELLA RUBRICA E DALLE IPOTESI DI REATO SCOPO DELLA MEDESIMA FATTISPECIE CRIMINOSA ASSOCIATIVA:

A8) BRUNO Giovanni, LAPELOSA Rocco

Per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 479 c.p.; art. 35 legge 675/96, 319 - 321 c.p. perché BRUNO Giovanni, POTENZA Antonio e SILLETTI Roberto, agenti in servizio presso la Sezione di Polizia Stradale di Potenza, nello svolgimento delle rispettive funzioni, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro, per formare il verbale di contestazione n.534061 I datato 17.11.2000 relativo alla rimozione dell'autovettura Opel Kadett targata PZ-280762, rimasta coinvolta in un sinistro stradale - verbale nel quale veniva contestata l'infrazione di cui all'art. 158/1° lett. C e 5° del codice della Strada (sosta in area vietata con conseguente rimozione del veicolo) - attestando falsamente di aver

constatato personalmente e direttamente l'infrazione in oggetto - circostanza questa contraria al vero in quanto la circostanza in questione veniva riferita dal LAPELOSA Rocco agli agenti POTENZA Antonio e BRUNO Giovanni, che dunque (non avendo accertato direttamente l'infrazione) provvedevano solo successivamente a redigere il verbale in oggetto (sulla base delle indicazioni fornite da LAPELOSA Rocco - provvedendo, inoltre, a svolgere, sempre su richiesta del medesimo LAPELOSA Rocco, accertamenti presso la Banca Dati delle Forze di Polizia, consistiti nell'acquisizione dei dati personali del proprietario del citato automezzo, utilizzando a tal fine i collegamenti informatici e i terminali a disposizione del loro ufficio, si facevano promettere e poi dare dal menzionato LAPELOSA Rocco, titolare della ditta "AUTO SUD" adibita al soccorso stradale, utilità rappresentate da regali e doni vari, dalla concessione in uso di autovetture e da riparazioni meccaniche.

Accertato in Potenza il 12.9.2003.

A9) CAVUOTO Rocco, D'ELIA Antonio, POTENZA Antonio, LAPELOSA Rocco

Per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 319 - 321 c.p., perché, CAVUOTO Rocco, CARMIGNANO Oreste, D'ELIA Antonio, POTENZA Antonio, TANZOLA Ciro, tutti agenti in servizio presso la Sezione di Polizia Stradale di Potenza, nello svolgimento delle rispettive funzioni, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in concorso tra loro, per agevolare rispettivamente CAVUOTO, CARMIGNANO e POTENZA la ditta "AUTO SUD" di LAPELOSA Rocco e D'ELIA e TANZOLA la ditta "BISCIONE" di BISCIONE Mariano, entrambe addette al recupero delle autovetture incidentate sulla viabilità ordinaria e autostradale, nelle operazioni di rimozione di autovetture incidentate e non, facendo sottoscrivere agli utenti della strada coinvolti negli incidenti la nomina dei predetti responsabili delle medesime società quali incaricati al relativo recupero dei mezzi danneggiati, si facevano promettere e poi dare dal menzionato LAPELOSA Rocco e da BISCIONE Mariano, utilità rappresentate da regali e doni vari, dalla concessione in uso di autovetture e da riparazioni meccaniche.

Accertato in Potenza il 12.9.2003.

A10) LIBERATORE Giuseppe, LAPELOSA Rocco, POTENZA Antonio

Per il reato p. e p. dagli artt. 110, 319 - 321 cp perché, LIBERATORE Giuseppe e POTENZA Antonio, agenti in servizio presso la Sezione della Polizia Stradale di Potenza, in concorso tra loro, per agevolare LAPELOSA Rocco garantendogli il libero transito di un TIR, condotto da ARCORACE Rodolfo, che, in violazione delle norme sul traffico pesante, viaggiava in giornata festiva, trasportando autovetture destinate al medesimo LAPELOSA, si facevano promettere e poi dare dal menzionato LAPELOSA Rocco, titolare della ditta

“AUTO SUD”, utilità rappresentate da regali e doni vari, dalla concessione in uso di autovetture e da riparazioni meccaniche.

Accertato in Potenza il 12.9.2003.

A11)UVA Domenico

Per il reato p. e p. dall' art.81 cpv. c.p. e art. 73 D.P.R. 309/90, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, UVA Domenico cedeva a GARRAMONE Antonino una quantità imprecisata di sostanza stupefacente.

Accertato in Potenza il 12.9.2003.

A12)UVA Domenico

Per il reato p. e p. dall' art.81 cpv. c.p. e art. 73 D.P.R. 309/90, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, UVA Domenico, a seguito di trattative telefoniche, cedeva a GARRAMONE Antonino, presso la propria abitazione, una quantità imprecisata di sostanza stupefacente.

Accertato in Potenza il 12.9.2003.

A13)UVA Domenico

Per il reato p. e p. dagli artt.81 cpv. c.p. e art. 73 D.P.R. 309/90, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, UVA Domenico cedeva a GARRAMONE Antonino, nei pressi della propria abitazione sita in via Mazzini n. 69 di Potenza, un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente indicata con il termine gergale “schifezza”.

Accertato in Potenza il 12.9.2003.

A14)GARRAMONE Carmine, UVA Domenico

Per il reato p. e p. dagli artt.81 cpv., 110 c.p. e art. 73 D.P.R. 309/90, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro, GARRAMONE Carmine e UVA Domenico procuravano e cedevano a BERTERAME Domenico un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente, indicata nella circostanza con il termine gergale “quella cosa”, che custodiva il medesimo UVA.

Accertato in Potenza il 12.9.2003.

A15)GARRAMONE Carmine, GARRAMONE Rocco

Per il reato p. e p. dagli artt.81 cpv., 110 c.p. e art. 73 D.P.R. 309/90, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro, GARRAMONE Carmine e GARRAMONE Rocco detto “Topone”,

consegnavano a GARRAMONE Antonino un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente, indicata con il termine gergale "compact".

Accertato in Potenza il 12.9.2003.

A16) SANTANGELO Giuseppe

Per il reato p. e p. dagli artt.81 cpv. c.p. e art. 73 D.P.R. 309/90, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, cedeva a GARRAMONE Carmine sostanza stupefacente indicata con il termine gergale "gelato".

Accertato in Potenza il 12.9.2003.

A17) GARRAMONE Antonino

Per il reato p. e p. dagli artt.81 cpv. c.p. e art. 73 D.P.R. 309/90, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, GARRAMONE Antonino cedeva al fratello Claudio, presso l'abitazione di quest'ultimo, sostanza stupefacente indicata con il termine gergale "schifezza".

Accertato in Potenza il 12.9.2003.

A18) SANTANGELO Giuseppe

Per il reato p. e p. dagli artt.81 cpv. c.p. e art. 73 D.P.R. 309/90, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, SANTANGELO Giuseppe cedeva a GARRAMONE Carmine, presso l'abitazione di quest'ultimo, sostanza stupefacente indicata con il termine gergale "cosa".

Accertato in Potenza il 12.9.2003.

A19) GARRAMONE Carmine

Per il reato p. e p. dagli artt.81 cpv. c.p. e art. 73 D.P.R. 309/90, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, GARRAMONE Carmine cedeva al cugino GARRAMONE Claudio sostanza stupefacente indicata con il termine gergale "snack".

Accertato in Potenza il 12.9.2003.

A20) QUARATINO Giovanni

Per il reato p. e p. dall' art. 81 cpv. c.p.; art. 3 n. 8 legge 20.2.1958 n. 75, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il GUARINO favoriva e sfruttava l'attività di prostituzione esercitata da GELTRIDE Carmela, procacciandole i relativi clienti e mettendo a disposizione della medesima donna i locali ove assicurare le relative prestazioni sessuali, principalmente con tale SANTORO Luigi, in cambio di denaro e di analoghe prestazioni sessuali.

Accertato in Potenza il 12.09.2003.

A21) GUARINO Carmine Giuseppe Guerino, CASILLO Rosario, BLASI Massimo

Per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p., 10 - 12 e 14 della legge 497/74, aggravati dall'art. 7 del D.L. 152/91, convertito con modificazioni dalla legge 203/91, per avere in concorso ed in unione tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illecitamente detenuto fucili mitragliatori del tipo "kalashnikov" (arma da guerra) e munizionamento cal. "9x21". Con l'aggravante di essersi avvalsi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare le attività delittuose dell'associazione delineata nel capo sub A) di imputazione, denominata clan "MARTORANO-QUARATINO". Il CASILLO, inoltre, per avere altresì illecitamente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola non meglio descritta.

Accertato in Potenza il 21.10.2004.

A22) FELITTI Romeo

Per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 648 e 648 bis c.p., perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, per procurare a se stesso un profitto, acquistava ed occultava titoli di credito falsi che successivamente cedeva a varie persone (non potute identificare) che ne facevano richiesta.

Accertato in Potenza il 21.10.2004.

A23) MARTORANO Renato, GUARINO Carmine Giuseppe Guerino, CARBONE Maria Elisabetta

Per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 648 ter c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro, il GUARINO e la CARBONE, a conoscenza della provenienza illecita del denaro e fungendo da "prestanome" per conto dell'organizzazione mafiosa capeggiata da MARTORANO Renato, consentivano a quest'ultimo l'impiego di parte dei relativi proventi - derivanti principalmente da attività estorsive ed usuarie - in operazioni immobiliari pulite nel comune di Bari.

Accertato in Potenza il 21.10.2004.

A24) GUARINO Carmine Giuseppe Guerino, BLASI Massimo

Per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 648 e 648 bis c.p., perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, per procurare a se stessi un profitto, acquistavano ed occultavano titoli di credito falsi che successivamente utilizzavano in operazioni finanziarie.

Accertato in Potenza il 21.10.2004.

A25) QUARATINO Giovanni

Per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 648 e 648 bis c.p., perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, per procurare a se stesso un profitto, il QUARATINO occultava orologi del tipo "Rolex Daytona" di provenienza

illecita che successivamente cedeva a tale SAMPATARO Nicola (non meglio identificato).

Accertato in Potenza il 21.10.2004.

A26) CARMIGNANO Oreste

Per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 326 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di agente in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Potenza, violando i doveri inerenti alle funzioni e al servizio, rivelava notizie d'ufficio all'imprenditore GUARINO Carmine Giuseppe Guerino, indicando e comunicando al predetto GUARINO, in dettaglio, il luogo di impiego dell'apparecchio c.d. "autovelox" da parte della Polizia Stradale di Potenza e, in particolare, dello stesso agente CARMIGNANO.

Accertato in Potenza il 21.10.2004.

A27) LINSALATA Giuseppe, BORTACCIO Vito, GALASSO Massimiliano, GALASSO Donato Salvatore

Per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 319, 319 bis - 321 c.p., perché LINSALATA Giuseppe e BORTACCIO Vito, dipendenti dell'Amministrazione provinciale di Matera, rispettivamente nella loro rivestita qualità di direttore dei lavori e assistente capo zona, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro, per omettere di effettuare i relativi doverosi controlli sulla qualità e quantità delle prestazioni fornite nonché sulla quantità di materiale impiegato dalla società "Eredi Galasso Vincenzo s.a.s." con sede in Avigliano (Z), gestita dai germani Massimiliano e Donato Salvatore GALASSO, nei lavori urgenti di manutenzione straordinaria e manutenzione opere viarie sulla SS. PP. in agro di Tricarico (MT), aggiudicati dall'Amministrazione provinciale di Matera - a seguito di gara - con determinazione dirigenziale n. 461 del 9.3.2004, per l'importo di euro 32.673,00 oltre I.V.A. (contratto di appalto rep. 32 del 7.4.2004), incrementatosi a euro 38.843,50 oltre I.V.A. a seguito di perizia di variante e suppletiva (atto aggiuntivo rep. 95 del 14.9.2004), consentendo in tal modo ai medesimi imprenditori - come da loro stessa ammissione telefonica - anche il recupero indiretto del ribasso offerto in sede di bando di gara (22,82%, pari ad euro 9.127,00, come riportato nell'elenco descrittivo delle voci dei lavori e forniture datato 5.3.2003 redatto dal geom. Giuseppe LINSALATA), si facevano dare - dai citati imprenditori Massimiliano e Donato Salvatore GALASSO - del denaro (non quantizzato in modo esplicito nei vari colloqui telefonici acquisiti).

Avendo commesso il fatto in relazione alla stipulazione di accordi contrattuali in relazione ai quali la Pubblica Amministrazione di appartenenza risulta interessata.

Accertato in Potenza il 27.10.2004.

A28) BORTACCIO Vito, GUARINO Carmine Giuseppe Guerino

Per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 319, 319 bis - 321 c.p., perché BORTACCIO Vito, dipendente dell'Amministrazione provinciale di Matera, nella sua rivestita qualità di assistente capo zona presso non meglio specificato cantiere

gestito dallo stesso Ente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, per omettere di effettuare i relativi doverosi controlli sulla quantità di materiale impiegato da **GUARINO Carmine Giuseppe Guerino**, si faceva dare da quest'ultimo imprenditore due milioni delle vecchie lire.

Avendo commesso il fatto in relazione alla stipulazione di accordi contrattuali in relazione ai quali la Pubblica Amministrazione di appartenenza risulta interessata.

Accertato in Potenza il 27.10.2004.

A29) CAPPA Antonio, RINALDI Roberto, GALASSO Massimiliano

Per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 319 – 321 c.p., perchè **CAPPA Antonio e RINALDI Roberto**, in qualità di agenti in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Matera, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, per agevolare l'imprenditore **GALASSO Massimiliano**, omettendo di elevargli infrazioni al C.d.S. (riguardanti una macchina operatrice viaggiante su strada trovata priva di targa e la totale assenza di segnaletica indicante il cantiere stradale sulla SS. PP., in agro del comune di Tricarico (MT), dove l'impresa dei germani **GALASSO** stava operando per conto dell'Amministrazione provinciale di Potenza), si facevano promettere e poi dare dal menzionato **GALASSO Massimiliano** euro 200,00.

Accertato in Potenza il 2.11.2004.

§§§§§§§

PREMESSA

Il presente procedimento è scaturito e si è progressivamente arricchito attraverso una capillare e approfondita attività investigativa svolta dal R.O.S. - Sezione Anticrimine Carabinieri di Potenza e rivolta *"in primis"* ad accertare la pericolosa ed allarmante ripresa, a pieno ritmo, delle attività illecite da parte dei *"maggioresanti"* del sodalizio c.d. **"QUARATINO - MARTORANO"** (già condannati con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Melfi, nonché dalla Corte d'Appello di Potenza nel processo così detto *Penelope* per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., nonché per ulteriori gravi c.d. delitti fine), che, a seguito delle rispettive scarcerazioni, hanno ripreso a frequentarsi nonostante i divieti loro imposti derivanti dall'applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza seguite alle pregresse vicende giudiziarie, intrecciando nuovamente i rapporti sia tra di loro, sia con gli altri sodali (rapporti in realtà mai interrotti), riprendendo le fila del sodalizio in oggetto con straordinaria vitalità, pianificando o meglio ridefinendo un vasto e articolato programma criminoso. Il contenuto dei sopramenzionati provvedimenti giurisdizionali, invero, oltre a costituire indefettibile presupposto tecnico giuridico per la imputazione sub A) dell'editto accusatorio, consente altresì di efficacemente delineare la genesi storico-temporale dell'odierno sodalizio criminale nonché la reiterazione e continuazione delle condotte criminosi degli attuali prevenuti, le cui ripetute frequentazioni, in uno con il contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali di cui si tratterà diffusamente in seguito, assumono il carattere della

gravità indiziaria e della univocità anche in ragione della sovrapponibilità delle risultanze del presente procedimento con gli accertamenti di polizia giudiziaria compendiati nei relativi dibattimenti presso i Tribunali e le Corti di Assise di Melfi e Potenza (cfr. sentenze n. 8/93 del 4.11.1993 del Tribunale di Melfi e n. 1/2004 del 28.1.2004 della Corte di Appello di Potenza).

Tali risultanze consentono di riscontrare oggettivamente il contenuto dei servizi di osservazione, controllo e pedinamento relativi al presente procedimento, nonché il contenuto dei dialoghi intercorsi tra il predetto **ALBANO Pio** e **MARTORANO Renato**, condannato nell'ambito del procedimento instaurato presso il Tribunale di Melfi a seguito di rito abbreviato, permettendo altresì di affermare che le odierne frequentazioni costituiscono prosecuzione di attività illecite mai interrotte. Analoghe considerazioni devono essere svolte in riferimento agli altri esponenti di rilievo dell'individuato sodalizio criminoso, identificati dal Tribunale di Melfi quali partecipi di associazione a delinquere di stampo mafioso e da individuarsi precipuamente in **STEFANUTTI Dorino Rocco** e **QUARATINO Giovanni**.

Le risultanze dei predetti procedimenti appaiono esemplificative delle odierne condotte illecite, che pertanto consentono di datare in quel contesto storico-temporale il principio di evoluzione criminale che porterà nel tempo il sodalizio in oggetto a privilegiare il sistema degli appalti, quale modalità di estrinsecazione del metodo mafioso rispetto ai tradizionali settori di attività illecite individuate nel traffico di armi e di sostanze stupefacenti.

Le dinamiche criminali oggetto della sentenza n. 8/93 del Tribunale di Melfi proseguivano incessantemente nel tempo, tanto da giustificare, nell'ambito del procedimento penale n. 2041/1994, l'adozione da parte di questo Ufficio dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere del 24.6.1997 in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis c.p., la cui motivazione deve ritenersi integralmente richiamata nel presente provvedimento con riferimento soprattutto a coloro che risultano indagati nell'odierno procedimento.

Al riguardo, assume primaria importanza la circostanza che gli "imprenditori inseriti nell'organizzazione disponibili ad assumere alle loro dipendenze associati detenuti" - così testualmente si evidenziava nella citata ordinanza - assumono oggi la qualità di indagati nel presente procedimento, atteso che, al termine del processo di evoluzione criminale ampiamente illustrato nel presente provvedimento, il sodalizio mafioso in oggetto ha completato il proprio iter di trasformazione criminale riuscendo a penetrare in rilevanti settori della Pubblica Amministrazione, inerenti il sistema degli appalti: ciò a mezzo della indispensabile attività di ausilio dei cosiddetti concorrenti esterni.

Una tappa giudiziaria importante, che consente di definire ulteriormente l'importanza assunta dal sodalizio mafioso in esame negli equilibri della criminalità della provincia di Potenza, è rappresentata dal procedimento denominato "Penelope", che allo stato pende con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Potenza, che ha condannato per il reato di cui all'art. 416 bis alcuni dei componenti dell'odierno sodalizio, tra cui il Martorano (cfr. sentenza, in atti).

§§§§§

Così storicamente definiti i contesti di operatività criminale dell'associazione mafiosa in oggetto, che nel tempo ha necessariamente mutuato l'esperienza delittuosa anche dalle realtà criminose delle organizzazioni operanti nelle limitrofe regioni Campania e Calabria (cfr i veri e propri *summit* monitorati in Potenza dal R.O.S. Sezione Anticrimine sede), appare evidente che gli odierni prevenuti hanno reiteratamente posto in essere nuove e distinte condotte criminose che, se da una parte, risultano connotate dal perseguimento di interessi illeciti e dallo svolgimento di attività criminali secondo gli schemi ampiamente consolidati, tradizionalmente propri del sodalizio in questione, dall'altra parte, però, presentano — soprattutto per quanto si dirà a proposito del MARTORANO e di numerosi altri soggetti — dettagliati aspetti di pericolosa novità, che costituiscono un vero e proprio salto di qualità della tradizionale e sempre vitale criminalità organizzata potentina. Invero tutta la presente indagine consente di evidenziare l'affermarsi di un solido (ed altresì in via di progressivo rafforzamento), inquietante insediamento della criminalità organizzata, in particolare per il tramite di MARTORANO Renato, figura principale della compagine criminosa in esame, dotato di spiccata attitudine ed intelligenza criminale, comprovata dalla sua capacità di inserirsi nel delicato quadro delle attività imprenditoriali e di interferire nella vita pubblica e politica della città di Potenza. Il predetto indagato, invero, rappresenta l'elemento fondamentale di raccordo e di congiunzione tra il vecchio e il nuovo, capo della lobby affaristico-mafiosa in questione, faccendiere e professionista del malaffare, in grado di intessere e di intrattenere rapporti strettissimi da una parte con politici, imprenditori, assicuratori e perfino con rappresentanti delle forze dell'ordine, e dall'altra parte con pericolosi delinquenti, esponenti di spicco della criminalità organizzata locale, campana e soprattutto calabrese. Proprio a quest'ultimo proposito si vedrà e si dirà diffusamente come il MARTORANO sia il grande organizzatore di riunioni e *summit* avvenuti proprio nel capoluogo lucano, con la partecipazione di pericolosi esponenti della 'ndrangheta calabrese e di noti ed affermati imprenditori, impegnati nel settore del servizio delle pulizie, finalizzati alla pianificazione e alla spartizione degli appalti, appunto relativi ai servizi di pulizia, e alla ripartizione dei relativi guadagni. Questa, dunque, la chiave di volta della rappresentazione dei fatti che seguirà, riguardante in particolare l'associazione a delinquere in esame capeggiata dal MARTORANO, uomo che è riuscito ad ottenere sia il rispetto dei potenti e pericolosi esponenti della criminalità calabrese, sia gli appoggi di influenti funzionari e politici locali (a quest'ultimo proposito si vedrà, tanto per fare qualche esempio, quanto stretti siano i rapporti esistenti tra il MARTORANO e Gianfranco

¹ Si parlerà in particolare del "*summit*" organizzato dal MARTORANO il 21 novembre 2001 presso il ristorante "Rosen Garden" di Potenza, unitamente agli "storici amici calabresi" (appartenenti alle cosche della 'ndrangheta c.d. "PESCE" ed "ALVARO-VIOLI-MACRI"), durante il quale veniva deciso che tutti gli imprenditori presenti (ALEMAGNA Massimo, NUZZO Cesario (quest'ultimo titolare della società S.M.I. di Bari, emerso nel corso dell'indagine c.d. "SISMA" della D.D.A. di Reggio Calabria e condotta dalla locale Guardia di Finanza), ESPOSITO Gennaro, ESPOSITO Maurizio) avrebbero dovuto corrispondere all'organizzazione il 30% (vds. all. nn. 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188).